

*Il ministero del lavoro sulla regolarizzazione prima degli accessi ispettivi*

# Nero, in regola in 24 ore

## La denuncia spontanea evita la maxisanzione

DI DANIELE CIRIOLI

**L**a denuncia spontanea del rapporto di lavoro evita la maxisanzione. È sufficiente la sola Co (comunicazione obbligatoria), effettuata entro le ore 24 del giorno antecedente all'accesso ispettivo, a escludere il provvedimento sanzionatorio di misura variabile tra 1.500 e 12 mila euro per ciascun lavoratore irregolare, oltre gli accessori. Lo precisa il ministero del lavoro nella nota protocollo n. 5509/2012.

### Contrasto del lavoro nero.

La maxisanzione è la tipica sanzione del lavoro nero. La disciplina è stata da ultimo modificata dalla legge n. 83/2010, il collegato lavoro, che, tra l'altro, ne ha cambiato il presupposto applicativo e le stesse misure punitive. Infatti, adesso (dal 24 novembre 2010), è «l'impiego di lavoratori in assenza di comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro» (la Co) a fissare l'applicazione della maxipena, fatti salvi

i casi in cui «da adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti, si evidenzia comunque la volontà di non occultare il rapporto». Invece in precedenza (fino al 23 novembre) sono state le scritture e l'ulteriore documentazione obbligatoria sul lavoro a stabilire o meno la sua applicazione. Inoltre, anche in caso di omessa Co, è evitabile l'applicazione della maxisanzione se è dimostrabile che l'omissione (della Co) non corrisponde alla volontà di occultare il rapporto di lavoro. Ciò si verifica per esempio qualora gli ispettori, pur riscontrando un impiego di lavoratori subordinati senza preventiva Co, rilevino dagli adempimenti di carattere contributivo (Dm 10, EMens, UniEMens), assolti prima dell'intervento ispettivo, la volontà a non occultare il rapporto di lavoro, anche nel caso di differente qualificazione (per esempio co.co.co. invece di dipendente).

**La regolarizzazione spontanea.** Il ministero del lavoro ribadisce innanzitutto che la

scadenza del termine utile ai fini del corretto adempimento dell'obbligo di Co coincide con le ore 24 del giorno antecedente a quello di effettiva instaurazione del rapporto di lavoro, a nulla rilevando l'eventuale coincidenza dello stesso con un giorno festivo non lavorativo (nota protocollo n. 440/2007 si veda *ItaliaOggi* del 5 e 6 gennaio 2007). In linea con tali considerazioni, il ministero ritiene che lo stesso termine debba rigorosamente essere osservato anche nell'ipotesi di regolarizzazione spontanea effettuata prima dell'accesso ispettivo, al fine di non incorrere nell'irrogazione della maxisanzione. Pertanto, precisa il ministero, deve ritenersi che la sola comunicazione effettuata entro le ore 24 del giorno antecedente al primo accesso ispettivo è in grado di escludere il provvedimento sanzionatorio, a dimostrazione della volontà datoriale di non occultare il rapporto di lavoro. Unica eccezione l'ipotesi, peraltro da comprovare con elementi obiettivi e circostanziati, della «forza maggiore».

36 **LAVORO E PREVIDENZA**

**Nero, in regola in 24 ore**  
La denuncia spontanea evita la maxisanzione

**Il bruciore di stomaco**  
può essere sotto controllo.

Amianto, prevenzione e benefici

RECOPATI OTC